



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta Pubblica Procepe del 14/10/2011 Deliberazione n. 147

OGGETTO: Sentenza n. n. 214/10 del Tribunale di Barcellona P.G. Riconoscimento della somma di € 303.333,63, quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemilaventiuno, il giorno quattordici del mese di OTTOBRE nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		x
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIUGLIA Piero		x
8) CALA' Antonino		x
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		x
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		x
14) COPPOLINO Salvatore		x
15) DANZINO Rosalia		x
16) DE DOMENICO Massimo		x
17) FIORE Salvatore Vittorio	x	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe	x	
21) GUGLIOTTA Biagio		x
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppe	x	
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACULA Filippo		x
31) NATOLI Natalino <u>GALATI RAFFA.</u>	x	
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina	x	
34) PASSANITI Angelo		x
35) PASSARI Antonino	x	
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	x	
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco		x
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		x
42) SIDOTI Rosario		x
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano	x	
45) VICARI Marco		x

A riportare n.

21 23

Totale n.

9 13

Assume la Presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIORE

Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. "Legale e contenzioso"

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n° 214/2010, il Tribunale di Barcellona P.G., decidendo il giudizio instaurato dall'Istituto "Regina Margherita" di Milazzo, con atto di citazione notificato il 29.06.1994, ha condannato questa Provincia Regionale al pagamento in favore di detto Istituto di € 128.271,88, con interessi e rivalutazione dal 12.5.1992, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione e acquisizione da parte della Provincia di mq. 737 dell'area di proprietà dell'Istituto succitato, in Milazzo, occupati per eseguire i lavori di completamento dell'ITI di Milazzo;
CONSIDERATO che l'Istituto "Regina Margherita" ha intimato il pagamento di € 303.333,63, come di seguito distinti, dopo verifica e opportune modifiche dell'atto di precetto, notificato il 10.06.2011 e della successiva nota del 20.06.2011, pervenuta via fax, a firma dell'avv. Leopoldo D'Amico, Legale difensore dell'Istituto,:

€ 128.271,88	sorte capitale
€ <u>156.415,33</u>	interessi (al 3%) e rivalutazione su detta dal 12.05.1992 al 17.07.2010
€ 284.687,21	da cui detrarre
€ <u>29.021,30</u>	somma svincolata presso la Cassa DD.PP.
€ 255.665,91	totale parziale
€ 6.409,16	interessi (al 3%) dal 18.07.2009 al 18.05.2010
€ 8.745,68	risarcimento per deprezzamento proprietà residua
€ <u>11.002,87</u>	interessi e rivalutazione (al 3%) su detto dal 12.05.1992 al 18.05.2010
€ 281.823,62	totale cui sommare
€ 3.849,02	interessi legali su € 281.823,62 dal 19.05.2010 al 30.06.2011
€ 12.730,90	compensi sentenza, diritti successivi e del precetto, spese generali
€ 509,24	C.P.A.
€ 2.648,03	I.V.A.
€ <u>1.772,82</u>	spese liquidate, spese c.t.u. e spese successive
€ 303.333,63	Totale generale

CONSIDERATO che, pur pendendo il giudizio d'appello avverso la sentenza n. 241/2010 del Tribunale di Barcellona P.G., appare necessario, al fine di evitare la procedura esecutiva cui l'atto di precetto, già notificato, è prodromico, che il predetto importo venga riconosciuto dal Consiglio Provinciale come debito fuori bilancio, in quanto rientrante nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n°267/00, e, consequenzialmente, pagato, tuttavia, con animo di rivalsa nei confronti dell'Istituto "Regina Margherita" di Milazzo, qualora la Corte d'Appello di Messina dovesse accogliere in tutto o in parte il gravame proposto dalla Provincia;

CONSIDERATO che con nota prot. n.1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011, di riscontro alla nota prot. n.1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sui vari impegni di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di €. 303.333,63= derivante dalla sentenza n. 214/2010, del Tribunale di Barcellona P.G, può trovare copertura finanziaria nel residuo di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006, che presenta la necessaria capienza;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n° 214/2010, con cui il Tribunale di Barcellona P.G. ha deciso il giudizio instaurato, con atto di citazione notificato il 29.06.1994, dall'Istituto "Regina Margherita" di Milazzo e del pedissequo atto di precetto notificato il 10.06.2011;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € (€ 99.240,53);

€ 303.333,63 M

DARE ATTO che detto importo può trovare copertura finanziaria nel residuo dell'impegno di spesa assunto con Determinazione Dirigenziale n.199 del 29/12/2006;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione, con animo di rivalsa nei confronti dell'Istituto "Regina Margherita" di Milazzo, qualora la Corte d'Appello di Messina dovesse accogliere in tutto o in parte il gravame proposto dalla Provincia avverso la sentenza n. 214/2010 del Tribunale di Barcellona P.G..

Allegati: 1) sentenza n° 214/2010, con cui il Tribunale di Barcellona P.G

2) atto di precetto notificato il 10.06.2011

IL Responsabile dell'U.O.

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Entra in aula il Cons.A.Parisi (Presenti n.22).

Si allontana dall'aula il Cons.B.Gugliotta (Presenti n.21)

Il Presidente Salvatore Vittorio Fiore, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del dispositivo della soprascritta proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio.

Il Consigliere F.Andaloro, interviene per dichiarazione di voto, esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, sia Dirigenti e/o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere A.Summa, nel dichiarare il voto favorevole alla soprascritta proposta di deliberazione, ribadisce quanto sopra espresso, e cioè che tutte le deliberazioni inerenti i debiti fuori bilancio siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Il Presidente Fiore, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri M.Palermo, G.Saya, A.Calabrò, pone in votazione per alzata e seduta, la soprascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

Consiglieri Presenti:	21
Consiglieri Votanti:	18
Favorevoli:	17
Contrari:	1
Astenuti:	3(G.Rao,A.Passari, A.Calabrò)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29-6-2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 6/7/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F. to SALVATORE V. FIORE

Il Consigliere anziano

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALUZZO

F. to ANN. ARMANDO CAUSO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

Il presente atto è stato affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 20 OTT 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della

Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

F. to

[Handwritten Signature]

COPIA

STUDIO LEGALE D'AMICO
Avv. LEOPOLDO D'AMICO
Via Risorgimento, 113 - Tel. 090 9781752
98057 MILAZZO (Messina)
Via A. De Gasperi, 21/C - Tel. 090 9701816
98051 BARCELLONA P.G. (ME)
Cod. Fisc. DMC LLD 42124 A638B
Part. IVA 00232180836



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

30 AGO. 2010

Pr. G. n° 3812/04

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Assunta Cardamone, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 911 del Registro Generale Contenzioso 1994

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
26/08/2010
Protocollo n°0029314/10

TRA

ISTITUTO REGINA MARGHERITA (Opera Pia, già Casa delle fanciulle "Regina Margherita"), con sede in Milazzo, via D'Amico Rodriguez, in persona del suo presidente e legale rappresentante, sig.na Maria Bonaccorsi, autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/12/1993, n. 53, residente per la sua carica in Milazzo ed elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Alcide de Gasperi, 21/c, presso e nello studio dell'avv. Leopoldo D'Amico, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., via Regina Margherita, 53 (studio Fazio) recapito dell'avv. Giorgio Mirti della Valle, che la rappresenta e difende come da procura in atti; avente per OGGETTO: risarcimento danni da occupazione illegittima;



Conclusioni sintetiche delle parti: parte attrice ha insistito in tutti gli atti e verbali di causa; parte convenuta si è riportata a tutto quanto chiesto e dedotto nei precedenti atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29.06.1994, l'allora Casa delle fanciulle "Regina Margherita" (oggi, Istituto Regina Margherita) citava in giudizio l'Amministrazione Provinciale Di Messina esponendo quanto segue: con ordinanza n. 86 del 24/02/1987 il sindaco di Milazzo aveva autorizzato l'amministrazione predetta ad occupare in via temporanea e d'urgenza, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di immissione in possesso, gli immobili occorrenti per

Copia al G. G. 13/2010

Esecuzione dei lavori di completamento dell'Istituto Tecnico Industriale di Milazzo, tra i quali mq 737 dell'area di proprietà dell'ente attore, riportata in catasto al F. 5 part. 340. In data 12.05.1987 l'amministrazione si era immessa nel possesso dell'area in questione. Nonostante la scadenza del termine dell'assentita occupazione, non era intervenuto il definitivo decreto di esproprio; e nessun effetto poteva sortire l'ordinanza n. 295 del 30.09.1993 del Commissario Straordinario del Comune di Milazzo con la quale era stata disposta l'espropriazione e l'occupazione permanente e definitiva dell'immobile atteso che la stessa era intervenuta fuori termine e quando già, in forza della irreversibile trasformazione del terreno per la realizzazione dell'opera pubblica, il bene era divenuto di proprietà del Comune di Milazzo.

L'ente attore chiedeva quindi a questo Tribunale di dichiarare che, alla scadenza del termine dell'assentita occupazione, la stessa era divenuta illegittima per non essere intervenuto nei termini di legge il decreto definitivo di esproprio; conseguentemente, condannare l'amministrazione convenuta: a) al pagamento di una somma pari al valore venale dell'area di terreno appreso da considerare al 12.05.1992, atteso che la irreversibile destinazione del terreno de quo nella realizzazione dell'opera pubblica era avvenuta nel periodo di validità dell'assentita occupazione legittima, con rivalutazione della somma a partire da quella data ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data dell'illecito fino a quella del presumibile soddisfo; b) in via subordinata, ove non dovesse ritenersi a tal riguardo competente la Corte d'Appello, al pagamento di una giusta indennità per il periodo di occupazione legittima, pari all'interesse legale sulla somma corrispondente al controvalore del bene definitivamente appreso da considerarsi alla data della scadenza dell'occupazione legittima, con gli interessi legali sulla somma riconosciuta dovuta alla data del 12.05.1992 dal di del dovuto per ciascuna annualità fino al 12.05.1992 e produttiva la somma riconosciuta come dovuta alla data del 12.05.1992 di interessi fino all'effettivo soddisfo; c) trattandosi di occupazione parziale, un'ulteriore somma riferita al danno e/o deprezzamento, derivati alla proprietà residua a causa e in dipendenza dell'opera oggetto della procedura de qua, anche in considerazione dell'impossibilità o dei limiti di utilizzazione della proprietà residua per i fini costruttivi, secondo la sua naturale vocazione; d) al pagamento di tutte le somme indennizzi e danni dovuti a qualsiasi titolo; con vittoria di spese e compensi.

Con comparsa depositata il 18.1.1994 si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Messina, la quale rilevava in primo luogo come dinanzi alla Corte d'Appello di Messina fosse pendente un'opposizione alla stima effettuata dall'Orfanotrofio al provvedimento

notificato il 4.05.1990 con cui l'Amministrazione Provinciale comunicava che la Commissione Espropriazioni aveva stabilito l'indennità definitiva per il terreno in lire 51.590.00; aggiungeva inoltre che in forza delle disposizioni di legge, art. 14, comma 2 del D.L. 29.12.1987, n. 534 convertito in legge 29.02.1988, n. 47 nonché dell'art. 22 della L. 20.05.1991, n. 158, che avevano stabilito la proroga di due anni per le occupazioni d'urgenza in corso alla scadenza dei termini fissati nei provvedimenti di occupazione d'urgenza, il termine di scadenza di cui all'ordinanza del sindaco di Milazzo del 24.02.1987 risultava prorogato di ulteriori due anni. Pertanto l'ordinanza di esproprio definitiva emessa il 30.09.1993 rientrando nei termini della proroga era da ritenersi legittima. In subordine rilevava che le domande attrici dovessero essere accolte solo nella parte relativa ai danni pari al valore venale del terreno e gli interessi relativi.

Disposta ed espletata CTU, dopo numerosi rinvii, all'udienza del 21.10.2005 la causa veniva assunta in decisione. Con ordinanza del 13 aprile 2007 la causa veniva rimessa sul ruolo per cessazione delle funzioni del GOA che aveva assunto in decisione la causa.

Successivamente, assegnato il procedimento a questo G.I., all'udienza del 20 ottobre 2009, le parti precisavano le conclusioni come riportate in epigrafe e la causa passava in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità e l'inutilizzabilità dei documenti depositati da parte convenuta successivamente alla precisazione delle conclusioni.

Trattandosi di procedimento instaurato anteriormente al 30 aprile 1995, valgono infatti per il presente procedimento le scadenze processuali previste dalla normativa allora vigente: in particolare, la regola secondo cui la rimessione della causa al collegio costituisce il limite temporale entro il quale le parti hanno facoltà di produrre nuovi documenti, con la conseguenza che questi, ove successivamente prodotti, non possono essere utilizzati ai fini della decisione. Poichè peraltro nel c.d. vecchio rito la disciplina era dettata nell'interesse delle parti, l'inosservanza del suddetto termine deve ritenersi sanata qualora la controparte non abbia sollevato la relativa eccezione in sede di discussione della causa davanti al collegio (Cass. 30 marzo 2000, n. 3892). Ne consegue che i documenti nuovi, depositati dopo la rimessione della causa al collegio, possono ritenersi ritualmente introdotti nel processo solo se la parte avversa, messa in condizione di esaminarli e di commentarli, abbia aderito alla loro tardiva produzione (Cass. 27 novembre 1997, n. 11961).

Ora, nel caso di specie, anziché aderire alla tardiva produzione, parte convenuta ne ha immediatamente rilevato l'irritualità e l'inammissibilità, chiedendo che i documenti depositati da parte convenuta con la comparsa conclusionale fossero estromessi dal giudizio.

Pertanto i predetti documenti non possono essere utilizzati ai fini della decisione.

Ancora in via preliminare, deve dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta nella comparsa conclusionale.

È invero pacifico che le comparse conclusionali hanno soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del "thema decidendum", né vale l'accettazione del contraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento della rimessione della causa al collegio per la discussione (in tal senso, ex multis, Cass. 14 marzo 2006, n. 5478). Al riguardo inoltre la Suprema Corte ha precisato che, avendo la comparsa conclusionale la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo (Cass. 7/04/2004, n. 6858; 27/07/2004, n. 14121; 16/07/2004, n. 13165).

Facendo applicazione dei predetti principi deve quindi ritenersi che le questioni nuove sollevate dall'Amministrazione Provinciale in sede di comparsa conclusionale non devono essere considerate ai fini della decisione.

Nel merito, per valutare la fondatezza delle tesi sostenute dalle parti in causa, occorre previamente esaminare quella particolare fattispecie, denominata "accessione invertita" o "occupazione appropriativa", che determina, in conseguenza dell'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica prevista, l'acquisto della proprietà del terreno in capo alla pubblica amministrazione e la nascita di una pretesa risarcitoria in capo all'originario proprietario.

La fattispecie costituita dalla costruzione di opera pubblica su area occupata *non iure* è stata nel tempo variamente ricostruita dalla giurisprudenza, fino alla fondamentale decisione n. 1464 del 1983 delle sezioni unite della Suprema Corte, che vi ha ravvisato un illecito istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che dà luogo, da un lato, ad una pretesa risarcitoria e, dall'altro lato, ad un nuovo modo di acquisto della proprietà a favore della pubblica amministrazione. Le stesse sezioni unite, con sentenza n. 12546 del 1992, chiamate ad intervenire sul contrasto generatosi in tema di termini di prescrizione del credito vantato dal proprietario nei confronti della pubblica amministrazione,

hanno, quindi, chiarito che l'occupazione illegittima del suolo privato e la costruzione su di esso di un'opera da parte della pubblica amministrazione, determinano, per l'impossibilità della restituzione al proprietario, cui segue l'effetto dell'acquisto dell'immobile alla mano pubblica, un danno nella sfera giuridica del privato, la cui azione per il conseguimento del valore ha natura risarcitoria di carattere aquiliano.

Gli elementi costitutivi della fattispecie sono stati individuati, dalla giurisprudenza formatasi in seguito alle citate pronunce, 1) nella previa dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, 2) nell'occupazione del fondo del privato che sia illegittima *ab origine*, in assenza di un valido provvedimento autorizzativo, ovvero che sia divenuta tale per scadenza del termine previsto, 3) nella radicale trasformazione dell'immobile occupato che a, seguito della realizzazione dell'opera pubblica, è stato irreversibilmente destinato ad una pubblica finalità, 4) nella mancata pronuncia di un efficace provvedimento di espropriazione.

Nel caso *de quo* può ritenersi perfezionata l'occupazione appropriativa dell'immobile oggetto di causa, poiché sussiste: 1) la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, quale effetto della delibera della Giunta Provinciale di Messina n. 1239 del 21.10.1985, seguita dal D. A. n. 3939 del 23.12.1985 che ha stabilito che "il procedimento espropriativo dovrà essere iniziato entro quattro mesi dalla data del presente decreto e dovrà essere completato entro cinque anni dall'inizio della procedura espropriativa", sussiste, altresì, 2) l'occupazione del fondo, avvenuta con l'ordinanza del Sindaco di Milazzo del 24/02/1987 ^{che} ha autorizzato l'occupazione temporanea e d'urgenza ed ha, così, automaticamente determinato una compressione del diritto dominicale in favore dell'ente occupante, a prescindere dall'individuazione del giorno nel quale avvenne la concreta immissione in possesso; si è verificata, quindi, 3) la radicale trasformazione dell'immobile occupato, datata dal CTU al 23.04.1988.

Quanto, infine, all'ultimo requisito riguardante la mancata pronuncia del provvedimento di espropriazione nel termine di occupazione legittima, occorre soffermarsi brevemente sulle difese articolate sul punto dall'Amministrazione Provinciale. L'ente convenuto sostiene che in forza delle disposizioni di legge, art. 14, comma 2 del D.L. 29.12.1987, n. 534 convertito in legge 29.02.1988, n. 47 nonché dell'art. 22 della L. 20.05.1991, n. 158, che hanno stabilito la proroga di due anni per le occupazioni d'urgenza in corso alla scadenza dei termini fissati nei provvedimenti di occupazione d'urgenza, il termine di scadenza di cui all'ordinanza del sindaco di Milazzo del 24.02.1987

risultava prorogato di ulteriori due anni. Pertanto l'ordinanza di esproprio definitiva emessa il 30.09.1993 rientrando nei termini della proroga era da ritenersi legittima.

Al riguardo occorre ricordare che i termini di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, previsti per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, e i termini fissati dal decreto di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, assolvono a diverse funzioni nell'ambito della procedura espropriativa, i primi segnando il limite per la giuridica esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità ed i secondi - relativi all'occupazione temporanea - riguardando l'apprensione del bene per l'inizio dei lavori ed il completamento delle procedure di espropriazione e dell'opera pubblica; con la conseguenza che l'inutile decorso del termine, non prorogato né modificato, previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità comporta la sopravvenuta inefficacia del relativo provvedimento, anche indipendentemente dalla presenza di un più lungo termine previsto per l'occupazione temporanea e dalle successive proroghe di esso (Cass. 21/10/2005, n. 20459).

Pertanto, la proroga disposta dall'art. 22, legge n. 158 del 1991 riguarda soltanto il termine previsto dall'art. 20, secondo comma, legge n. 865 del 1971, e cioè il termine fissato per l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'area da espropriare e non interferisce sul diverso termine stabilito con la dichiarazione di pubblica utilità per il compimento della procedura ablativa, il cui decorso determina l'inefficacia di detta dichiarazione, anche se non sia ancora scaduto il termine per l'occupazione; con la conseguenza che quest'ultima diviene illegittima, in quanto non più assistita da titolo giustificativo e non ricollegabile ad un progetto di opera pubblica, dovendo considerarsi l'eventuale successivo decreto di espropriazione "tamquam non esset", perché emesso in carenza di potere (Cass. 11/02/2005, n. 2870).

Nel caso di specie, per ammissione della stessa Amministrazione Provinciale convenuta, il provvedimento di esproprio è costituito dal decreto sindacale del 30.9.1993; pertanto, essendo il decreto di esproprio intervenuto in epoca successiva alla scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (scaduta il 12.05.1992, atteso che l'immissione in possesso era avvenuta il 12.05.1987), ed in mancanza di prova che questa si stata rinnovata, deve ritenersi che il decreto definitivo di espropriazione è *tamquam non esset* e che l'occupazione è divenuta illegittima alla scadenza dei termini della dichiarazione di pubblica utilità a partire dal 12.05.1992.

Alla stregua delle superiori considerazioni, l'attore ha diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla perdita del diritto di proprietà ed al pagamento dell'indennizzo per il periodo di

occupazione legittima. Nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, la mancata emissione nei termini del decreto di esproprio non comporta, infatti, l'illegittimità *ab origine* dell'occupazione, con la conseguenza che il periodo di occupazione autorizzata è legittimo ed improduttivo di danni, mentre solo dal momento in cui cessa l'occupazione legittima può concettualmente realizzarsi l'illecito aquiliano.

La determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione legittima e dei suoi accessori non spetta, però, a questo Giudice essendo normativamente attribuita alla competenza della Corte di Appello in unico grado, dinanzi alla quale – come risulta dagli atti – è stata già proposta la relativa azione. *L'ente auton., peraltro, ha rinunciato alle ulteriori domande (l. compromesso conciliativo)*

Con riferimento alla domanda di condanna della società convenuta al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, occorre, in primo luogo, verificare in quale momento si è determinato il perfezionamento della fattispecie che ha prodotto il suddetto effetto estintivo ed acquisitivo. Come è noto, secondo la costante giurisprudenza, quando la radicale trasformazione del suolo avviene nel periodo di occupazione legittima, il fatto illecito che determina il diritto al risarcimento del danno si verifica solo quando cessa l'occupazione legittima (Cass. civ. sez. un. 26.01.1998 n. 761), mentre quando l'irreversibile trasformazione avviene al di fuori dell'occupazione legittima sarà da tale evento che scaturirà, quale conseguenza del fatto illecito, l'effetto ablativo che fa venir meno la tutela reipersecutoria e lascia al privato il diritto al risarcimento del danno.

Orbene nel caso di specie, essendo l'irreversibile trasformazione avvenuta in data 23.04.1988 – e cioè durante il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità – deve ritenersi che il perfezionamento dell'illecito è databile quando è cessata l'occupazione legittima, e cioè il giorno in cui è divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità (12.05.1992).

Ciò chiarito, e venendo alla determinazione del *quantum* risarcitorio, non può non rilevarsi come su tale questione incida in maniera decisiva quanto recentemente deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 349 del 24.10.2007 (che ricalca, in sostanza, quanto contestualmente deciso con quella n. 348 in ordine all'indennità di esproprio).

E' noto, infatti, che l'art. 136 Cost., in base al quale, una volta dichiaratane l'incostituzionalità, "la norma cessa di avere efficacia del giorno successivo alla pubblicazione della decisione", deve essere integrato dal disposto dell'art. 30, terzo comma, l. 11.3.1953 n. 87, per il quale "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

La sentenza d'illegittimità costituzionale si traduce in sostanza in un ordine rivolto ai soggetti dell'applicazione (giudici e amministrazione), di non fare più applicazione della norma illegittima con la conseguenza che gli effetti della sentenza di accoglimento non riguardano solo i rapporti che sorgono in futuro, ma anche quelli che sono sorti in passato, purché non si tratti di rapporti esauriti. Pertanto, alla presente decisione debbono essere applicati i criteri risarcitori che, a parere dell'odierno giudicante, sono ragionevolmente enucleabili dalle citate speculari sentenze.

Con le predette pronunce la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost.

Sebbene la stessa norma in passato avesse superato positivamente lo scrutinio di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 24, 42, 53, 71, 72, 113 e 117 Cost. (cfr. sentenza n. 283 del 1993, successivamente confermata da altre pronunce del medesimo tenore), il testo riformato dell'art. 117, primo comma, Cost., ha consentito una nuova valutazione della norma censurata in relazione ad un parametro non già esistente nel periodo in cui la pregressa giurisprudenza costituzionale si era formata, rappresentato dalla posizione e dal ruolo assunto nell'ordinamento giuridico italiano dalle norme della CEDU.

L'art. 117, primo comma, Cost. come riformato, condiziona, infatti, l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo.

Prima della sua introduzione, l'inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e, quindi, potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive.

Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 188 del 1980, n. 315 del 1990, n. 388 del 1999), anche nel caso di un trattato come la CEDU, le cui norme, da una parte, si muovevano nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali delle persone - integrando l'attuazione di valori e principi fondamentali protetti dalla stessa Costituzione italiana - e, tuttavia, dall'altra, mantenevano la veste formale di semplici fonti di grado primario.

Per la Corte Costituzionale, invece, il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza della Consulta, poiché gli

eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, bensì questioni di legittimità costituzionale.

Da ciò consegue, evidentemente, che il giudice comune non ha il potere/dovere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.

Ebbene, con le pronunce in esame la Corte è stata chiamata a verificare, in primo luogo, se vi fosse contrasto, ovviamente non risolvibile in via interpretativa, tra la norma censurata e le norme della CEDU, come interpretate dalla Corte europea ed assunte come fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'art. 117, primo comma, Cost. nonché, in secondo luogo, se le norme della CEDU, invocate come integrazione del parametro nell'interpretazione ad esse data dalla medesima Corte, fossero compatibili con l'ordinamento costituzionale italiano.

Sul primo punto, la Consulta con la sentenza n. 348 ha sostanzialmente ripercorso le motivazioni con cui, nella sentenza n. 283 del 1993, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 5-bis, nonché la propria pregressa giurisprudenza, consolidatasi negli anni, sul concetto di "serio ristoro", approfondito nella sentenza n. 5 del 1980, per cui l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, comma terzo, Cost., se non deve costituire un'integrale riparazione della perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica ma deve rappresentare un serio ristoro.

Perché ciò possa realizzarsi, occorre far riferimento al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge.

Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene.

Il principio del serio ristoro è violato, secondo tale pronuncia, quando, "per la determinazione dell'indennità, non si considerino le caratteristiche del bene da espropriare ma si adotti un diverso criterio che prescindendo dal valore di esso".

Con la già citata sentenza n. 283 del 1993 era stato peraltro precisato che, da una parte, l'art. 42 Cost. non garantiva all'espropriato il diritto ad un'indennità esattamente commisurata al valore venale del bene e, dall'altra, che l'indennità stessa non poteva essere (in negativo) meramente simbolica od irrisoria, dovendo essere (in positivo) congrua, seria, adeguata e spettando in ogni caso alla discrezionalità del legislatore l'individuazione dei parametri concorrenti con quello del valore venale.

La novità che affiora nel ragionamento della Corte in entrambe le sentenze riguarda l'affermazione della "relatività sincronica e diacronica dei criteri di determinazione adottabili dal legislatore", da cui discende che il vaglio, anche costituzionale, dell'adeguatezza dei criteri di calcolo, deve essere valutata nel contesto storico, istituzionale e giuridico esistente al momento del giudizio.

Oggi, insomma, sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'ammontare dell'indennità di espropriazione (e le medesime considerazioni valgono, ovviamente, anche in relazione al medesimo criterio utilizzato per l'occupazione acquisitiva delle aree edificabili) non può che essere il valore di mercato (o venale) del bene abitato.

Ciò si evince chiaramente operando il raffronto della norma censurata con l'attuale normativa di cui all'art. 1 del primo Protocollo della CEDU, così come nel tempo interpretata da parte della Corte di Strasburgo - che ha attribuito alla disposizione un contenuto ed una portata ritenuti dalla stessa Corte incompatibili con la disciplina italiana dell'indennità di espropriazione (cfr. decisione della Grande Chambre, del 29 marzo 2006, caso Scordino contro Italia) - poiché i criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione previsti dalla legge italiana portavano alla corresponsione, in tutti i casi, di una somma largamente inferiore al valore di mercato (o venale).

Ma, se possibile, la Consulta è andata oltre.

Valorizzando la relatività della valutazione demandata alla Corte circa l'adeguatezza dell'indennità, valutazione in cui deve trovare considerazione lo specifico quadro storico-economico ed il contesto istituzionale, ha constatato come il criterio dichiaratamente provvisorio previsto dalla norma censurata sia divenuto definitivo, ad opera dell'art. 37 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ammonendo che una "sfavorevole congiuntura economica" non può andare

avanti all'infinito conferendo *sine die* alla legislazione una condizione di eccezionalità che, se troppo prolungata, perde tale natura ed entra in contraddizione con la sua stessa premessa.

Con la decisione n. 348 l'indennità di espropriazione è stata ritenuta inferiore alla soglia minima accettabile di riparazione dovuta ai proprietari espropriati, anche in considerazione del fatto per il quale la pur ridotta somma spettante ai proprietari viene ulteriormente falciata dall'imposizione fiscale che – come rilevato dal rimettente – si attesta su valori di circa il 20 per cento.

Il legittimo sacrificio che può essere imposto in nome dell'interesse pubblico non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.

E sebbene la Corte non sia entrata nel merito della soluzione aperta dall'aporia normativa conseguente alla pronuncia, ha ribadito la competenza del legislatore a decidere se l'equilibrio tra l'interesse individuale dei proprietari e la funzione sociale della proprietà di cui all'art. 42 Cost. debba essere fisso e uniforme, ovvero, in conformità all'orientamento della Corte europea, debba essere realizzato in modo differenziato, in rapporto alla qualità dei fini di utilità pubblica perseguiti, pur puntualizzando che criteri di calcolo fissi e indifferenziati rischierebbero di trattare allo stesso modo situazioni diverse, rispetto alle quali il bilanciamento deve essere operato dal legislatore avuto riguardo alla portata sociale delle finalità pubbliche che si vogliono perseguire, pur sempre definite e classificate dalla legge in via generale, e precisando che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione riguardante aree edificabili devono fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.

Come sopra accennato, per quanto di specifico interesse in questa sede, analoghe sono le conclusioni sul sistema di indennizzo da occupazione acquisitiva, preso in considerazione dalla sentenza 349.

Già la Corte europea, nella sentenza Scordino, nel considerare specificamente la disciplina dell'occupazione acquisitiva, aveva ribadito che l'ingerenza dello Stato nel caso di espropriazione non poteva che avvenire rispettando il "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Inoltre, con riferimento allo specifico profilo della congruità della disciplina qui censurata, ha ritenuto che la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l'indennità di espropriazione, ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permetteva di

escludere la violazione del diritto di proprietà, così come è garantito dalla norma convenzionale (tra le molte, I Sezione, sentenza 23 febbraio 2006, Immobiliare Cerro s.a.s.; IV sezione, sentenza 17 maggio 2005, Scordino; IV Sezione, sentenza 17 maggio 2006, Pasculli.

A parere della Corte, anche con riferimento all'istituto dell'occupazione acquisitiva, essendosi consolidata l'affermazione dell'illegittimità nella fattispecie in esame di un ristoro economico che non corrisponda al valore reale del bene, la disciplina della liquidazione del danno stabilita dalla norma nazionale censurata si pone in contrasto, insanabile in via interpretativa, con l'art. 1 del Protocollo addizionale, nell'interpretazione datane dalla Corte europea e per ciò stesso viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

La norma internazionale convenzionale, così come interpretata dalla Corte europea, non è in contrasto con le conferenti norme della nostra Costituzione, che anzi, con particolare riferimento all'art. 42, inducono a ritenere che il giusto equilibrio tra interesse pubblico ed interesse privato non possa ritenersi soddisfatto da una disciplina che permette alla pubblica amministrazione di acquisire un bene in difformità dallo schema legale e di conservare l'opera pubblica realizzata, senza che almeno il danno cagionato, corrispondente al valore di mercato del bene, sia integralmente risarcito.

Da qui, appunto, la declaratoria di illegittimità costituzionale anche dell'art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge n. 662 del 1996, poiché non prevede un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso in violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Stante quanto sopra riferito, in attesa di un auspicato (da parte della Corte) ed auspicabile (da parte dei giudici di merito) intervento del legislatore ordinario che, prendendo atto della sentenza della Consulta, si decida a disciplinare in modo organico, serio e definitivo tutto il settore espropriativo e delle occupazioni illegittime, è evidente che, nel caso in esame, l'unico criterio attualmente utilizzabile dall'organo giudicante è quello di commisurare il *quantum* spettante al valore venale del bene così come cristallizzato all'epoca di scadenza del periodo di occupazione legittima e fissato, secondo quanto detto sopra alla data del 12.05.1992.

A quest'ultima data tale valore è stato individuato dal CTU, con valutazione congrua, ben motivata e non contestata da alcuno, in complessivi € 128.271,88.

È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente attore, nessun rilievo di giudicato nel presente procedimento può assumere la stima effettuata dal CTU nel giudizio n. 276/90 della Corte D'Appello di Messina, trattandosi di giudizi del tutto autonomi ed aventi oggetti diversi (il presente giudizio tende alla determinazione del danno da occupazione illegittima, l'altro alla determinazione e quantificazione dell'indennità di occupazione legittima).

Alla somma determinata dal CTU (€ 128.271,88) va aggiunta la rivalutazione monetaria dal 12 maggio 1992, data di scadenza dell'occupazione legittima e di perfezionamento dell'illecito, sino alla data di emissione della presente sentenza, da calcolare sulla base degli indici ISTAT. Il debito risarcitorio da fatto illecito, sia contrattuale che extracontrattuale, viene, infatti, pacificamente ricondotto, secondo un tradizionale orientamento della giurisprudenza, alla categoria dei cosiddetti debiti di valore, sicché occorre procedere all'aggiornamento in termini monetari attuali al tempo della decisione (taxatio), del valore sopra stimato con riguardo al momento dell'illecito (aestimatio).

Il danno subito per la mancata tempestiva corresponsione dell'equivalente pecuniario della prestazione rimasta inadempita può, infine, essere liquidato attraverso il ricorso agli interessi, che, nel caso di specie, in considerazione dei tassi medi praticati, nel periodo di tempo considerato, sui depositi bancari, possono essere determinati in una misura corrispondente al saggio del 3 % e vanno calcolati sulla somma stimata con riguardo al momento dell'illecito, verificatosi il 12 maggio 1993, rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

A seguito della nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 17 febbraio 1995, n. 1712, la Suprema Corte ha, infatti, affermato, anche con riferimento al risarcimento del danno da occupazione appropriativa (vedi Cass. 3.1.1998 n. 13) che, nel quadro della conservazione del principio della risarcibilità di due tipi di danno - il danno emergente (che, in quanto liquidato per equivalente, deve comprendere anche la rivalutazione della sua espressione monetaria al momento dell'illecito), e il lucro cessante - gli interessi, non necessariamente determinati in una misura corrispondente al saggio legale, tendono a compensare il ritardo, con il quale viene conseguito, rispetto al suo sorgere, il credito risarcitorio e, come tali, risultano avere la natura di credito risarcitorio per lucro cessante, che matura anno per anno ed è suscettibile di rivalutazione monetaria, con attribuzione degli interessi sulla somma rivalutata, solo a partire da ciascuna annualità. Il tutto oltre gli interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

All'ente attore spetta altresì il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dalla proprietà residua a causa ed in dipendenza dell'opera oggetto di occupazione appropriativa.

Tale voce di danno è stata determinata dal CTU, con valutazione anch'essa congrua, ben motivata e non contestata da alcuno, in complessivi € 8.745,68; anche su tale somma, determinata al 12 maggio 1992, andranno calcolati rivalutazione monetaria ed interessi secondo il criterio sopra descritto.

È necessario chiarire che sulla spettanza all'ente attore delle voci di danno così determinate nessuna incidenza hanno le somme che l'amministrazione provinciale ha già versato in favore del predetto ente: come risulta dalla documentazione allegata in atti le somme *de quibus* sono state corrisposte a titolo diverso da quello per cui è il presente giudizio: invero la quietanza del 18 maggio 1989 riguarda l'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione; la quietanza del 27 aprile 1992 l'indennità definitiva di esproprio. Nessuna incidenza hanno quindi i predetti pagamenti sul presente procedimento essendo questo diretto alla determinazione del danno da occupazione appropriativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ISTITUTO REGINA MARGHERITA (Opera Pia, già Casa delle fanciulle "Regina Margherita"), nei confronti dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, così decide:

- condanna l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione ed acquisizione da parte della stessa Amministrazione di mq 737 dell'area di proprietà dell'ente attore sita nel Comune di Milazzo, riportata in catasto al F. 5 part. 340 del territorio del Comune di Milazzo, la complessiva somma di € 128.271,88, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 12 maggio 1992, nella misura indicata in motivazione;

- condanna l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente *pro tempore*, a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento subito dalla proprietà residua a causa ed in dipendenza dell'opera oggetto di

occupazione appropriativa, la complessiva somma di € 8.745,68, oltre interessi e rivalutazione a far
a dal 12 maggio 1992, nella misura indicata in motivazione;

- condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da
te attrice che si liquidano in € 160,00 per spese vive, € 2.445,41 per diritti, € 7.262,00 per
rari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge;

- pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese di CTU separatamente liquidate
corso del giudizio.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 17 maggio 2010

Il Giudice

dott.ssa Assunta Cardamone

IL CANCELLIERE
Francesco Calandriano

Deposito in Tribunale
Barcellona
18 MAG. 2010
IL CANCELLIERE
Francesco Calandriano

AGO. 2010

038/2/UL

idice

ONALE

314/10

gina

egale

zione

ta in

nico,

ORE

pro

azio)

i;

parte

gina

le Di

veva

ta di

i per

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.

Diritti riscossi a 14.16
con applicazione di marche
in bollo sull'originale.
Barcelona P.G. _____

IL CANCELLIERE
- 4 GIU. 2010

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

ATTO IN CORSO DI REGISTRAZIONE
rilasciato in forza della sentenza della
Corte Costituzionale n. 522/02 del
21/11/2002 - 05/12/2002.

TRIBUNALE DI BARCELONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Il sottoscritto, LEOLOCIO NEMICO
ufficiale Giudiziaro che ne siano richiesti
per l'esecuzione del presente titolo, al
fine di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della
Corte Costituzionale di cui sono membri quando ne siano legalmente richiesti.
Il presente originale si rilascia in forma esecutiva a
nome del sottoscritto LEOLOCIO NEMICO
nell'interesse di IST. R. S. MARIA MARGHERITA
Barcelona P.G. _____ - 4 GIU. 2010

F. G.

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

Il presente originale ed una copia spedita in forma esecutiva
Barcelona P.G. _____ - 4 GIU. 2010

IL CANCELLIERE
Francesco Calandruccio

Corte d'Appello di Messina- Ufficio Unico Notifiche

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010, il giorno _____ del mese di agosto . In Messina, su richiesta dell'Istituto Regina Margherita , con sede in Milazzo , via D'Amico Rodriguez, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Ulisse Cambria, e del suo procuratore, Avv. Leopoldo D'Amico, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina , ho notificato e dato copia conforme della superiore sentenza n. 214/2010 del 17/05/2010, depositata il 18/05/2010, del Tribunale di Barcellona P.G., sezione civile, per copia spedita in forma esecutiva in data 04/06/2010 :

I°- alla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, con sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , domiciliato per la sua carica presso la indicata sede dell' Amministrazione Provinciale di Messina, quivi consegnandola a mani di

Addetto alla ricezione delle notifiche

A mani proprie _____
A mani _____
A mani _____
Messina, li. 25/8/2010

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
10/06/2011
Protocollo n° 0021474/11

Studio legale D'AMICO

Avv. Leopoldo D'Amico

Avv. Maria Concetta Olga D'Amico

Via Alcide De Gasperi n° 21/C

98051 BARCELLONA P.G. (ME)

TEL.-FAX 090/9701816

Via Risorgimento, 113

98057 MILAZZO (ME)

TEL.-FAX 090/9281752

COO, A

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
1° DIP. AFF. LEG. 10 GIU 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

TRIBUNALE DI MESSINA

ATTO DI PRECETTO

L'ISTITUTO "REGINA MARGHERITA", (Cod.Fisc. 82000030831), con sede in Milazzo, via D'Amico Rodriquez, 44, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Ulisse Cambria (C.F.: CMBLSS45B17F206L), autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2011 del 04/02/2011, domiciliato, per la sua carica, a Milazzo nella sede dell'indicato Istituto ed elettivamente domiciliato in Messina, Via Centonze 58 (studio Avv. Aldo Jeni), presso il recapito professionale degli avv.ti Leopoldo D'Amico (C.F. : DMCLLD42L24A638B) e Maria Concetta Olga D'Amico (C.F. DMC MCN 74L51 F206F), che lo rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto e dai quali ha ricevuto l'informativa di accesso alla mediazione conciliazione ex art. 4 d. lgs. n.28/2010, allegata al presente atto

premesso


che con sentenza n.214/2010 emessa, nel giudizio n. 911/1994, in data 17/05/2010 (depositata il 18/05/2010), il Tribunale di Barcellona, Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Assunta Cardamone, così disponeva :

- Condanna l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro tempore, a corrispondere all'attrice" (Istituto Regina Margherita) " a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione e dell' irreversibile trasformazione e acquisizione da parte della stessa Amministrazione di mq. 737 dell'area di proprietà dell'ente attore sita nel Comune di Milazzo, riportata in catasto al F. 5 part. 340 del territorio del

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore dell'Istituto "Regina Margherita", con sede in Milazzo, via D'Amico Rodriquez, 44 (C.F. : 82000030831), a tanto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2011 del 04/02/2011, dopo essere stato informato dai legali di cui infra, ai sensi dell'art. 4, comma 3°, del d. lgs. N. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da allegato atto, nomino miei procuratori e difensori, per rappresentare e difendere il detto Istituto, che io rappresento, in ogni stato, grado, fase e sviluppo del presente giudizio, e, quindi anche nella fase propriamente esecutiva, per esecuzione diretta e/o presso terzi, l'avv. Leopoldo D'Amico, (C.F. DMCLLD42L24A638B) e l'Avv. Maria Concetta Olga D'Amico (C.F. DMC MCN 74L51 F206F), sia unitamente che disgiuntamente, conferendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali, e di chiamare in causa terzi.

Eleggo domicilio nel recapito dei detti procuratori e difensori in Messina, via Centonze n. 58, presso lo studio dell'Avv. Aldo Jeni.

Dichiaro, altresì, di avere ricevuto l'informativa sulla privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e presto il mio consenso alla utilizzazione dei miei dati personali, giudiziari e sensibili nella misura necessaria per l'espletamento del presente mandato.



IL PRESIDENTE
Ulisse Cambria
Per autentica
Assunta Cardamone

2206/12
14 GIU. 2011

Elu

Comune di Milazzo, la complessiva somma di € 128.271, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 12 maggio 1992, nella misura indicata in motivazione ;

- Condanna l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro tempore , a corrispondere all'attrice" (Istituto Regina Margherita) " a titolo di risarcimento dei danni subiti per il deprezzamento subito dalla proprietà residua a causa e in dipendenza dell'opera oggetto di occupazione appropriativa la complessiva soma di € 8.745,68, oltre interessi e rivalutazione a far data dal 12 maggio 1992, nella misura indicata in motivazione :
- Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice che si liquidano in € 160,00 per spese vive, € 2.445,41 per diritti, € 7.262,00 per onorari , oltre spese generali. i.v.a. e c.p.a. come per legge ;
- Pone definitivamente a carico dell'ente convenuto le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio ."

Che nella parte motiva della indicata sentenza il Tribunale ha chiarito che alle somme determinate dal c.t.u. e riconosciute in sentenza andavano aggiunti la rivalutazione monetaria dal 12 maggio 1992 e gli interessi in misura corrispondente al saggio del 3% annuo dal momento dell'illecito sulla somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT .

Che la indicata sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 214/2010 delli 17/07-18/05/2010, per copia spedita in forma esecutiva in data 04/06/2010, è stata notificata all'Amministrazione Provinciale di Messina in data 25/08/2010;

Che, nonostante il tempo trascorso, l'Amministrazione Provinciale di Messina non si

U 8 GIU

attivata onde provvedere al pagamento dovuto;

Tanto premesso e ritenuto, in forza dell'indicata sentenza, costituente titolo esecutivo, l'Istituto Regina Margherita, ut supra rappresentato e difeso

INTIMA E FA PRECETTO

alla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, con sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , domiciliato per la sua carica presso la indicata sede dell' Amministrazione Provinciale di pagare, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, sotto pena, in difetto, di esecuzione forzata ai sensi di legge, allo intimante Istituto Regina Margherita, ut supra rappresentato e difeso, le seguenti somme :

	SORTE CAPITALE RIVALUTAZIONE INTERESSI E SPESE NON IMPONIBILI	DIRITTI ONORARI E SPESE IMPONIBILI
Sorte capitale dovuta x occupazione , irreversibile trasformazione e acquisizione area (a)	€ 128.271,88	
Rivalutazione dal 12/05/1992 al 18/05/2010 (b)	€ 69.684,94	
Interessi al tasso del 3% annuo su detta somma rivalutata anno per anno dal 12/05/1992 al 18/05/2010 (c)	€ 91.692,87	
Sorte capitale dovuta x deprezzamento proprietà residua (d)	€ 8.745,68	
Rivalutazione sulla somma di € 8.745,68 dal 12/05/1992 al 18/05/2010 (e)	€ 4.751,18	
Interessi al tasso del 3% annuo su detta somma di € 8.745,68 rivalutata anno per anno dal 12/05/1992 al 18/05/2010 (f)	€ 6.251,69	

Detratto importo ricevuto per svincolo da CC.DD.PP. in data 17/07/2009 - 29.021,30

17/07/2009

Totale somme dovute al 18/05/2010 per sorti, rivalutazione 280.376,94

ed interessi giuste statuizioni di sentenza- detratto l'importo proveniente dallo svincolo presso la CC.DD.PP. (g)

Interessi legali su € 280.376,94 dal 19/05/2010 al 15/05/2011	€	8.342,17		
Spese processuali liquidate a parte attrice in sentenza (h)	€	160,00		
Spese c.t.u. (i)	€	1.579,22		
Diritti liquidati in sentenza	€	2.445,41		
Onorari liquidati in sentenza	€	7.262,00		
Disamina Titolo esecutivo	€	35,00		
Consultazioni	€	142,00	✓	
Corrispondenza informativa – spese	€	3,10	✓	
Corrispondenza informativa – competenze	€	142,00		
Richiesta copie sentenza	€	29,20	€	42,00
Accesso ufficio per ritiro copie sentenza	€	32,00		
Spese trasferta a Messina per rich. notifica sentenza	€	20,66		
Competenze x Trasferta	€	60,00		
Accesso ufficio per richiesta notifica	€	32,00		
richiesta notifica sentenza e spese	€	4,40	€	35,00
Spese trasferta a Messina per ritiro sentenza notificata	€	20,66		
Competenze trasferta a Messina	€	60,00		
Accesso ufficio per ritiro atto notificato	€	32,00		
Esame relata di notifica a Amm.ne Prov.le	€	35,00		
Atto di precetto	€	142,00		

STUDIO LEGALE
Dott. P. N. N. N.
Via ...
C.A.B. ...
P. IVA ...

Collazione detto e spese stampa (43,00+6,20)	€	49,20	/
Redazione nota spese	€	71,00	/
1 Onorario di avvocato per redazione precetto	€	218,00	/
Spese trasferita a Messina per richiesta notifica precetto	€	20,66	/
Competenze per trasferita a Messina	€	60,00	/
Accesso ufficio per richiesta notifica precetto	€	32,00	/
Diritti x richiesta notifica precetto	€	35,00	/
Spese trasferita a Messina per ritiro atto notificato	€	20,66	/
Competenze trasferita a Messina	€	60,00	/
Accesso ufficio per ritiro atto dopo la notifica	€	32,00	/
Esame relata di notifica atto di precetto	€	35,00	/
Posizione e archivio	€	142,00	/
Spese forfettarie (12,50% su € 11.326,35) / 11.316,35	€	1.415,79	1.414,55
Cassa Avvocati (4% su € 12.742,14) 19.831,90	€	509,69	509,24
I.V.A. (20% su €13.251,83) 13.260,64	€	2.650,37	2.650,37
TOTALE		290.491,93	€ 15.902,20

E COSÌ COMPLESSIVAMENTE LA SOMMA DI € 306.394, 13 (EURO

TRECENTOSEIMILATRECENTONOVANTAQUATTRO/13), salvi errori e/o omissioni che si è

pronti a correggere a semplice richiesta, oltre le spese di notifica del presente atto, come in atto

segnate, e successive occorrenze e gli interessi legali sulla sorte capitale di € 280.376,94 dal

16/05/2011 fino all'effettivo soddisfo, spese e interessi che rimangono del pari precettati

Salvis juribus.

Milazzo li 16/05/2011

(Avv. Leopoldo D'Amico)

(Avv. Maria Concetta Olga D'Amico)

INFORMATIVA

il procedimento di mediazione civile e commerciale (valida sia per le controversie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità, sia per le controversie per le quali la mediazione è facoltativa (conforme al modello predisposto dal CNF, circ. n. 11-c-2010)

Io sottoscritto dott. Ulisse Cambria, nato a Milazzo il 17/02/1945 e residente a Milazzo in via Umberto I° n. 79 (C.F. CMBLSS45B17F206L), domiciliato per la mia carica presso la sede dell'Istituto di cui infra, nella mia qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dello "ISTITUTO "REGINA MARGHERITA", (Cod.Fisc. 82000030831), con sede in Milazzo, via D'Amico Rodriguez, 44, dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Leopoldo D'Amico C.F. DMCLLD42L24A638B) e dall'Avv. Maria Concetta Olga D'Amico (C.F. MCMCN74L51F206F), in ossequio a quanto previsto dall'articolo 4,3° comma del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28:

della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra l'indicato Istituto che io rappresento (intimante) e L'Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore (intimato) in relazione alla procedura esecutiva afferente la esecuzione della sentenza del n. 214/2010 resa dal Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Civile, in data 7/05/2010 (depositata il 18/05/2010), per la quale sono stato autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'indicato Istituto n. 11/2011 del 04/02/2011;

nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.lgs n. 28/2010 ovvero per le materie contemplate, i procedimenti previsti dal D.lgs n. 179/2007 o dall'articolo 28-bis del D.lgs n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti, disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;

dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura di mediazione, e in particolare:

della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di Euro 500,00 (cinquecento/00), in caso di successo (credito ridotto della metà in caso di insuccesso);

e delle circostanze che:

tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente

Milazzo li 16/05/2011



IL PRESIDENTE

(Dott. Ulisse Cambria n.q.)

Ulisse Cambria n.q.
Leopoldo D'Amico

(Avv. Leopoldo D'Amico)

(Avv. Maria Concetta Olga D'Amico)

Avv. Maria Concetta Olga D'Amico

Corte d'Appello di Messina- Ufficio Unico Notifiche

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di maggio, in Messina, su richiesta dell'Istituto Regina Margherita , con sede in Milazzo , via D'Amico Rodriquez, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Ulisse Cambria, e dei suoi procuratori, Avv.ti Leopoldo D'Amico e Maria Concetta Olga D'Amico, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Messina , ho notificato e dato copia conforme del superiore atto di precetto e dell'allegata INFORMATIVA sul procedimento di mediazione:

1°- alla AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, con sede in Messina, Corso Cavour, Palazzo dei Leoni, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante pro tempore , domiciliato per la sua carica presso la indicata sede dell' Amministrazione Provinciale di Messina, quivi consegnandola a mani

di *Renato Luciano*
 addetto alla ricezione delle notifiche *dp.*

10/6/11

UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CHINGOLI DOMENIC
 10/6/11

10/6/11
 10/6/11
 10/6/11

el
e
p

20059

PA 610.2011

PA 610.2011

AVV. LEOPOLDO D'AMICO

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

VIA ALCIDE DE GASPERI, 21/C
98051 - BARCELLONA P.G.
TEL.FFAX E TEL. 090 - 9701816VIA RISORGIMENTO, 113
98057 - MILAZZO
TELEFAX E TEL. 090 - 9281752

Lettera trasmessa via Fax al n. 090/7761812

Milazzo, 20-06-2011

Spett.le
Amministrazione Provinciale di Messina**ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA DOTT.SSA, SIG.RA PARISI ELEONORA.**

Come d'intesa ho rivisto i conteggi di cui al precetto notificato in esito alla sentenza n. 214/2010 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 17/05/2010, depositata il 18/05/2010, nel Giudizio n. 911/1994 R.G. vertente tra ISTITUTO REGINA MARGHERITA (ATTORE)-CONTRO-AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA (CONVENUTA), e ne faccio rimessa in allegato.

Ad evitare disguidi per quanto riguarda la somma di maggior valore ho calcolato il dovuto fino alla data dell'acconto con valuta 17/07/2009, operando, poi, la detrazione dell'acconto a quella data e calcolando la rivalutazione ed interessi sulla differenza dal 18/07/2009 al 18/05/2010 (data di pubblicazione della sentenza).


La specifica del precetto va, pertanto, rivista in favore dell'Istituto Regina Margherita in base al nuovo conteggio.

Le trasmetto anche i prospetti RE.MI.DA da cui traggono conforto i calcoli da me eseguiti.

Mi farò sentire, comunque, in modo da verificare assieme la correttezza del conteggio.

Colgo l'occasione per cordialmente salutarLa.

(Avv. Leopoldo D'Amico)



PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
27/06/2011
Protocollo n°0023113/11

10 DIP Legale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
24 GIU 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

2500/11
29 GIU. 2011



Aggiornare gli indici ISTAT! Ultimo indice disponibile: FEB 2011 = 101,5

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo): 19-05-2010
 Data finale (dies ad quem): 30-06-2011
 Somma da rivalutare: € 281.823,62 L. 545.686.621
 Interesse applicato: Legale

Indice da utilizzare per la rivalutazione: c.d. costo della vita (famiglie operai ed impiegati: FOI)

INDICI:

- "a quo" = 137,1 (MAG 2010)
- "ad quem" = 101,5 (FEB 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1,373

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€ 4.644,73	L. 8.993.461 (+1,6481%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€ 286.468,36	L. 554.680.082
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€ 285.205,50	L. 552.234.860 (+1,2%)
Interessi su capitale =	€ 3.849,02	L. 7.452.733
Capitale + interessi maturati =	€ 285.672,64	L. 553.139.354 (+1,3658%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
19-05-2010	31-12-2010	1,0000%	227
01-01-2011	30-06-2011	1,5000%	181

SI

4

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI - CALCOLO RAPIDO

Data da cui far decorrere il calcolo (dies a quo): 19-05-2010
 Data finale (dies ad quem): 15-06-2011
 Somma da rivalutare: €. 281.823,62 L. 545.686.621
 Interesse applicato: Legale

Non applicata rivalutazione monetaria

INDICI:

- "a quo" = 1 (MAG 2010)
- "ad quem" = 1 (GIU 2011)
- Coefficiente di raccordo = 1

	Euro	Lire
Rivalutazione =	€. 0,00	L. 0 (+0%)
Somma rivalutata (capitale + rivalutazione) =	€. 281.823,62	L. 545.686.621
Somma rivalutata al 75% (equo canone non abitativo) =	€.	L.
Interessi su capitale =	€. 9.103,29	L. 17.626.424
Capitale + interessi maturati =	€. 290.926,91	L. 563.313.045 (+3,2301%)

Tassi e giorni:

DAL	AL	TASSO	GIORNI
19-05-2010	15-06-2011	3,0000%	393

~~No!~~

occorre tenere conto
del calcolo successivo

[Handwritten signature]



012
di G. D'Aletti

Giuffrè Editore S.p.A.

interessi v21.1.6

Numero: 12/2011

Pratica: Istituto Regina Margherita contro Provincia Regionale di Messina

Causale: risarcimento danni

1. Primo capitale puro originario: € 255.665,91
2. Importo lordo comprese le spese: € 255.665,91
3. Data da cui decorrono gli interessi: 18-07-2009
4. Data finale del calcolo degli interessi: 18-05-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Sì
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2009 = 134,8)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale puro
16. Tasso creditore: Convenzionale
17. Tasso cred. fisso/variab.: Fisso (3,000)
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
33. Controllo tasso usura: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 18-05-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 255.665,91	L. 495.038.232
*** NUOVE SOMME AGGIUNTE	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 6.409,16	L. 12.409.863
Rivalutazione totale maturata	€ 0,00	L. 0
(dal 18-07-2009 al 18-05-2010)	€ 6.409,16	L. 12.409.863
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 0,00	L. 0
*** IMPORTI DA DEDURRE		
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 262.075,07	L. 507.448.094

di cui:

Capitale = 255.665,91 – Accessori = 0,00 – Rivalutazione = 0,00 – Interessi = 6.409,16

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

3

Numero: 214/2010

Pratica: Istituto Regina Margherita contro Amministrazione Provinciale

Causale: risarcimento danni

1. Primo capitale puro originario: € 8.745,68
2. Importo lordo comprese le spese: € 8.745,68
3. Data da cui decorrono gli Interessi: 12-05-1992
4. Data finale del calcolo degli interessi: 18-05-2010
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di Interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Sì
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2009 = 134,8)
11. Rivalutazione ad Interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Convenzionale
17. Tasso cred. fisso/variab.: Fisso (3,000)
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
33. Controllo tasso usura: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 18-05-2010

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 8.745,68	L. 16.933.998
*** NUOVE SOMME AGGIUNTE	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 8.251,69 -	L. 12.104.967
Rivalutazione totale maturata (dal 12-05-1992 al 18-05-2010)	€ 4.751,18 -	L. 9.199.558
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 11.002,87	L. 21.304.525
*** IMPORTI DA DECURRE	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 19.748,55	L. 38.238.522

di cui:
 Capitale = 8.745,68 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 4.751,18 -- Interessi = 8.251,69

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

ENTE REMIDA -

Mida Interessi v21.1.6

di G. D'Aielli

Giuffrè Editore S.p.A.

1

Numero: 1/2011

Pratica: Istituto Regina Margherita contro Provincia Regionale di Messina

Causale: risarcimento danni

1. Primo capitale puro originario: € 128.271,88
2. Importo lordo comprese le spese: € 128.271,88
3. Data da cui decorrono gli interessi: 12-05-1992
4. Data finale del calcolo degli interessi: 17-07-2009
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2009 = 134,8)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Convenzionale
17. Tasso cred. fisso/variab.: Fisso (3,000)
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
33. Controllo tasso usura: No

SITUAZIONE CONTABILE AL 17-07-2009

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 128.271,88	L. 248.368.993
*** NUOVE SOMME AGGIUNTE	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 86.730,39	L. 167.933.449
Rivalutazione totale maturata	€ 69.684,94	L. 134.928.856
(dal 12-05-1992 al 17-07-2009)	€ 156.415,33	L. 302.862.305
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ -29.021,30	L. -56.193.073
*** IMPORTI DA DEDURRE		
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 255.665,91	L. 495.038.226

di cui:
 Capitale = 99.250,58 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 69.684,94 -- Interessi = 86.730,39

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento
0,0000	17/07/2009	€ -29.021,30 L. -56.193.073	(pagamento) data finale del conteggio (con imputazione al capitale)

Conteggi rivisti in relazione alla sentenza n. 214/2010 resa dal Tribunale di Barcellona P.G. in Data 17/05/2010, depositata il 18/05/2010, nel Giudizio n. 911/1994 R.G. vertente tra ISTITUTO REGINA MARGHERITA (ATTORE) CONTRO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA (CONVENUTA) Da contabilizzare interessi successivi al 15/06/2011 fino all'effettivo pagamento		
Sorte capitale 128.271,88		128.271,88
Rivalutazione dal 12/05/1992 al 17/07/2009		86.730,39
Interessi dal 12/05/1992 al 17/07/2009 su sorte via via rivalutata		69.684,94
Totale parziale		284.687,21
Detratto acconto con valuta 17/07/2009		29.021,30
Totale parziale		255.665,91
Rivalutazione e interessi su € 255.665,91 dal 18/07/2009 al 18/05/2010		6.409,16
Totale parziale		262.075,07
Deprezzamento proprietà residua : € 8.745,68		8.745,68
Rivalutazione su detto dal 12/05/1992 al 18/05/2010		4.751,18
Interessi su detto dal 12/05/1992 al 18/05/2010		6.251,69
Totale dovuto x le causali di cui sopra al 18/05/2010		281.823,62
Interesse sulla somme complessivamente dovuta al 18/05/2010 dal 19/05/2011 al 15/05/2011		9.103,29
		290.926,91
Salvi errori e/o omissioni che si è pronti a correggere a semplice richiesta		
Milazzo 20/06/2011		
(Avv. Leopoldo D'Amico)		

Leopoldo D'Amico

allegati al progetto R.E.M.I.D.A



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO “Istituto Santa MARGHERITA di Milazzo c/Provincia Regionale di
Messina”. Tribunale di Barcellona P.G.. Sentenza n. 214/10 Atto di precetto
notificato il 10/06/2011. Riconoscimento della somma di € 303.333,63 come
debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio “Affari Generali ed Istituzionali”
U.O. “Atti Consiglio e Commissioni Consiliari”
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile,

nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;

- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i conseguenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. L.gs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA, 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.